

DECRETO n.14/2009

**EMANAZIONE DELLE
"NORME PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ISTRUTTORI E DEGLI ESAMINATORI DEL PERSONALE CHE
SVOLGE ATTIVITÀ DI SICUREZZA"
E CONSEGUENTI MODIFICHE ALLE NORME VIGENTI**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento:

- all'articolo 4, commi 7 e 8, che prevede l'assunzione da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (di seguito Agenzia) delle attribuzioni nella materia della sicurezza del trasporto ferroviario già esercitate dal Ministero dei Trasporti e dal gruppo F.S. S.p.A., prevedendo una fase di prima applicazione del medesimo decreto legislativo sulla base di apposite Convenzioni fra Ministero, Agenzia e Gruppo FS;
- all'articolo 6, comma 2, lettera a), che prevede che l'Agenzia definisca il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino e che emani, anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigili sulla loro applicazione;
- all'articolo 17 che prevede che l'Agenzia provveda affinché le strutture di formazione per macchinisti, per il personale viaggiante qualora tale formazione faccia parte dei requisiti per ottenere il certificato di sicurezza, e per tutto il personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, siano accessibili in maniera equa e non discriminatoria;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 D.G.4-Div.5 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha, tra l'altro:

- ratificato il verbale n. 1 del 6 giugno 2008, sottoscritto in attuazione della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata fra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS, con il quale sono attribuiti all'Agenzia i seguenti compiti:
 - emanazione di Norme e Standard di sicurezza della circolazione ferroviaria,
 - omologazione di materiale rotabile o di sue parti, per gli aspetti connessi con la sicurezza della circolazione,
 - rilascio, rinnovo, modifica e revoca del certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie, ivi comprese le attività relative ai sistemi di gestione di sicurezza,
 - attività di ispezione ed audit nonché di monitoraggio;

VISTA la Direttiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida dei locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.



VISTO il decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell'Agenzia, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria con particolare riferimento all'articolo 4.2.5 dello stesso riguardante la qualificazione del personale che svolge attività di sicurezza;

VISTA la Disposizione di RFI S.p.A. n. 55 del 29 novembre 2006 recante "Norme relative alle visite mediche per l'assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario";

VISTA la Disposizione di RFI S.p.A. n. 31 del 08 novembre 2000 recante "Norme per il rilascio delle autorizzazioni alla condotta, al personale delle Imprese Ferroviarie e della Divisione Infrastruttura" e successive modifiche ed integrazioni e in particolare la Disposizione di RFI n°7/2004 del 19 febbraio 2004 recante "Modifiche alle norme per il rilascio al personale delle Imprese Ferroviarie e della Divisione Infrastruttura delle abilitazioni all'esercizio delle mansioni di condotta – Modello della patente per la circolazione sulla infrastruttura ferroviaria nazionale";

VISTA la Disposizione di RFI S.p.A. n. 01 del 05 gennaio 2004 recante "Sistema di qualificazione professionale del personale che svolge attività lavorative connesse con la sicurezza dell'esercizio ferroviario nel settore movimento: Abilitazioni, Accredimento degli istruttori e Mantenimento delle competenze" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Disposizione di RFI S.p.A. n. 17 del 09 marzo 2006 recante "Sistema di qualificazione professionale del personale delle IMPRESE FERROVIARIE che svolge attività lavorative connesse con la sicurezza dell'esercizio ferroviario nei settori accompagnamento treni, scorta tradotte e formazione treni: Abilitazioni, Accredimento degli istruttori e Mantenimento delle competenze" e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la Disposizione di RFI S.p.A. n. 18/2003 – "Requisiti di qualificazione professionale del personale che svolge mansioni di verifica del materiale rotabile, modalità di accredimento presso il Gestore Infrastruttura degli istruttori del settore verifica e norme per il rilascio delle abilitazioni e della patente per l'esercizio delle mansioni di verifica" e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la Disposizione di RFI S.p.A. n. 07/2004 – "Modifiche alle norme per il rilascio al personale delle Imprese Ferroviarie e della Divisione Infrastruttura delle abilitazioni all'esercizio delle mansioni di condotta – Modello della patente per la circolazione sulla infrastruttura ferroviaria nazionale".

VISTA la Disposizione di RFI S.p.A. n. 23/2004 – "Manutenzione del materiale rotabile impiegato dalle Imprese Ferroviarie e formazione del personale addetto alle operazioni di manutenzione" e la "Procedura per l'abilitazione del personale emessa da RFI Direzione Tecnica – Progetto ATC in data 08/05/06 e relativa al Sotto Sistema di Bordo – Sistema di Protezione e Controllo della Marcia".

VISTA la Disposizione di RFI S.p.A. n. 39/2004 – "Sistema di qualificazione professionale del personale che svolge attività lavorative nel settore manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria: Abilitazioni, Accredimento degli istruttori e Mantenimento delle competenze".

VISTA la Disposizione di RFI S.p.A. n. 09/2007 – "Norme sulla certificazione degli istruttori di RFI e del Genio Ferroviario ed alla relativa iscrizione nell'albo degli istruttori accreditati del Gestore della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale".



VISTA La Disposizione di RFI S.p.A. n. 23/2007 - "Accreditamento presso il Gestore Infrastruttura degli istruttori e dei funzionari ingegneri del settore condotta".

VISTE le note ANSF 00219/08 del 14/07/2008, ANSF 00520/08 del 31/07/2008 e ANSF 01547/08 del 20/10/2008 emesse a modifica delle disposizioni di RFI S.p.A. n. 23 del 09/05/2007, n. 18 del 03/09/2003 e n. 17 09/03/2006, per l'adeguamento del formato dei certificati di accreditamento.

VISTA la nota ANSF 01545/08 del 20/10/08 "Nomina delle commissioni per il rilascio delle abilitazioni all'esecuzione delle mansioni di condotta, accompagnamento e formazione treni - Disposizioni del Gestore Infrastruttura n. 07 del 19 febbraio 2004 e n. 17 del 09 marzo 2006.

CONSIDERATA la necessità: di armonizzare tra le varie attività di sicurezza le norme per la qualificazione del personale che eroga la formazione e che partecipa alle commissioni di esame, di introdurre uguali modalità di valutazione dei requisiti del personale candidato al riconoscimento, di attribuire una unica numerazione agli attestati di riconoscimento emessi dall'Agenzia.

CONSIDERATA la necessità di riorganizzare le norme per la qualificazione del personale che eroga la formazione e che partecipa alle commissioni di esame anche a fronte delle modifiche sopravvenute e al tempo stesso aggiornare tali norme coerentemente con le mutate attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria. Tale riorganizzazione prevede tra l'altro l'istituzione, da parte dell'Agenzia, di albi contenenti l'elenco nominativo del personale riconosciuto.

CONSIDERATO che il recepimento della Direttiva 2007/59/CE determinerà la modifica delle norme per il rilascio delle abilitazioni allo svolgimento delle mansioni di condotta e che quindi si ritiene di procedere alla completa revisione delle suddette norme contestualmente al recepimento della Direttiva stessa.

CONSIDERATO che per l'attività di sicurezza "manutenzione rotabili", prima di poter applicare il presente decreto, si deve procedere alla riorganizzazione del corrispondente sistema abilitativo.

CONSIDERATO che la manutenzione dell'infrastruttura non rientra al momento tra le attribuzioni di questa Agenzia.

Tenuto conto delle osservazioni allo schema di Decreto G/2009 pervenute dalle Imprese Ferroviarie e dal Gestore Infrastruttura;

SENTITI gli operatori del settore, le associazioni e le organizzazioni sindacali;

emana il seguente



DECRETO n.14/2009

**EMANAZIONE DELLE
"NORME PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ISTRUTTORI E DEGLI ESAMINATORI DEL PERSONALE CHE
SVOLGE ATTIVITÀ DI SICUREZZA"
E CONSEGUENTI MODIFICHE ALLE NORME VIGENTI**

Articolo 1

Emanazione delle norme

Sono emanate le "Norme per il riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori del personale che svolge attività di sicurezza" riportate in Allegato al presente Decreto.

Articolo 2

Modifica alle norme vigenti conseguenti all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1

1. Il capitolo III.2 (Modalità per l'accreditamento presso il Gestore Infrastruttura degli istruttori del settore verifica) e i sub-allegati 3 e 4 della disposizione di RFI n. 18 del 03/09/2003 – "Requisiti di qualificazione professionale del personale che svolge mansioni di verifica del materiale rotabile, modalità per l'accreditamento presso il Gestore Infrastruttura degli istruttori del settore verifica e norme per il rilascio delle abilitazioni e della patente per l'esercizio delle mansioni di verifica", sono soppressi;
2. L'Allegato n. 1, Parte Quinta (Accreditamento Istruttori) alla Disposizione di RFI n. 01 del 05/01/2004 - "Sistema di qualificazione professionale del personale che svolge attività lavorative connesse con la sicurezza dell'esercizio ferroviario nel settore movimento: Abilitazioni, Accreditamento degli istruttori e Mantenimento delle competenze" già modificato dalla Disposizione di RFI n. 06 del 18/01/2006 – "Modifiche, integrazioni e rettifiche alla Disposizione n.1 del 5/01/04 (Sistema di qualificazione professionale del personale che svolge attività lavorative connesse con la sicurezza dell'esercizio ferroviario nel settore movimento: Abilitazioni, Accreditamento degli istruttori e Mantenimento delle competenze) che abrogano le Disposizioni 23/05, 64/05, 78/05", è soppresso;
3. L'Allegato n. 1, Parte Quinta (Accreditamento Istruttori) alla Disposizione di RFI n. 17 del 09/03/2006 - "Sistema di qualificazione professionale del personale delle Imprese Ferroviarie che svolge attività lavorative connesse con la sicurezza dell'esercizio ferroviario nei settori accompagnamento treni, scorta tradotte e formazione treni: abilitazioni, accreditamento degli istruttori e mantenimento delle competenze", è soppresso.

Articolo 3

Norme transitorie e abrogazioni

1. I certificati di accreditamento emessi fino al 30 giugno 2008 da RFI SpA – Direzione Tecnica e quelli emessi dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dal 01/07/2008 e fino alla



data di entrata in vigore del presente decreto, autorizzano lo svolgimento delle mansioni previste dalle norme applicate al loro rilascio fino alla loro naturale scadenza o ritiro.

2. In applicazione del presente decreto, ai fini del riconoscimento degli istruttori/esaminatori, il "settore Movimento" definito dalla disposizione di RFI n° 01 del 05/01/2004 trova corrispondenza con le seguenti attività di sicurezza:

- "Gestione della circolazione" (abilitazioni A1, E1, E2, E4);
- "Formazione dei treni" (abilitazioni A e B);
- "Accompagnamento dei treni" (abilitazioni C e D).

Il riconoscimento potrà essere richiesto per una o più attività sopra indicate coerentemente con le abilitazioni possedute dal candidato.

Per gli accreditamenti già conferiti per il settore movimento valgono le particolarità seguenti:

- Accredito a Livello 2 che autorizza a svolgere le attività connesse con le abilitazioni al modulo A1 e agli apparati di sicurezza/blocchi, resta valido fino alla naturale scadenza e non è rinnovabile;
- Accredito a Livello 3, 4 e 5 è da intendersi come riconoscimento conferito per l'attività di "Gestione della circolazione";

Per gli accreditamenti già conferiti per il settore formazione e accompagnamento treni valgono le particolarità seguenti:

- Accredito a Livello 2 e 3 rilasciato al personale di RFI è da intendersi come riconoscimento conferito per l'attività di "Formazione dei treni" e "Accompagnamento dei treni".

3. Gli accreditamenti già conferiti secondo la disposizione di RFI n° 17 del 09/03/2006 devono intendersi:

- Accredito a Livello 1 come riconoscimento conferito per l'attività di "Formazione dei treni";
- Accredito a Livello 2 e 3 come riconoscimento conferito per le attività di "Formazione dei treni" e "Accompagnamento dei treni".

4. Il "Coordinamento delle attività di sicurezza" non rientra tra le attività definite dall'Agenzia al punto 4.2.5 del Decreto 1/2009. In attesa della revisione dei sistemi abilitativi interessati, le abilitazioni ai moduli D1 e F, previste rispettivamente dalle Disposizioni di RFI n. 17/06 e n. 01/04, restano in vigore e saranno rilasciate utilizzando istruttori in possesso delle abilitazioni suddette e riconosciuti per una delle attività di sicurezza previste dal presente decreto.

5. Sono abrogate:

- la Disposizione di RFI n. 9/2007 del 10 marzo 2007 – "Norme sulla certificazione degli istruttori di RFI e del Genio Ferroviario ed alla relativa iscrizione nell'albo degli istruttori accreditati del Gestore della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale";



- la Disposizione di RFI n. 23 del 09/05/2007 - "Accreditamento presso il Gestore Infrastruttura degli istruttori e dei funzionari ingegneri del settore condotta";
- la nota ANSF 00219/08 del 14/07/2008 emessa a modifica della disposizione di RFI n. 23 del 09/05/2007 - "Accreditamento presso il Gestore Infrastruttura degli istruttori e dei funzionari ingegneri del settore condotta";
- la nota ANSF 00520/08 del 31/07/2008 emessa a modifica della disposizione di RFI n. 18 del 3/09/2003 - "Requisiti di qualificazione professionale del personale che svolge mansioni di verifica del materiale rotabile, modalità per l'accREDITamento presso il Gestore Infrastruttura degli istruttori del settore verifica e norme per il rilascio delle abilitazioni e della patente per l'esercizio delle mansioni di verifica";
- la nota ANSF 01547/08 del 20/10/2008 emessa a modifica della disposizione di RFI n. 17 del 09/03/2006 - "Sistema di qualificazione professionale del personale delle Imprese Ferroviarie che svolge attività lavorative connesse con la sicurezza dell'esercizio ferroviario nei settori accompagnamento treni, scorta tradotte e formazione treni:abilitazioni, accREDITamento degli istruttori e mantenimento delle competenze".

Articolo 4


Disposizioni finali, pubblicazione ed entrata in vigore

L'allegato al presente decreto costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (www.ansf.it) ed entra in vigore 60 giorni dopo la sua emanazione. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Imprese Ferroviarie e il Gestore Infrastruttura devono procedere all'emanazione di disposizioni e prescrizioni di esercizio in coerenza al contenuto del presente decreto.

Firenze, 10 Dicembre 2009

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli



ALLEGATO 1 AL DECRETO n. 14/2009

**Norme per il riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori
del personale che svolge attività di sicurezza.**

1 – Scopo

Le presenti norme stabiliscono le modalità per il riconoscimento presso l'Agenzia del personale incaricato della formazione (Istruttori) e della certificazione delle competenze (Esaminatori) del personale che svolge attività di sicurezza.

2 - Campo d'applicazione

2.1 - Le presenti norme si applicano al personale candidato al riconoscimento o già riconosciuto, incaricato della formazione (istruttori) e della certificazione delle competenze (esaminatori) del personale che svolge attività di sicurezza.

2.2 - Per l'attività di sicurezza "manutenzione rotabili" le presenti norme entrano in vigore contestualmente all'adozione da parte dell'Agenzia del corrispondente sistema abilitativo. Fino a tale data restano in vigore le norme della Disposizione di RFI n. 23/2004 e la "Procedura per l'abilitazione del personale emessa da RFI Direzione Tecnica – Progetto ATC in data 08/05/06 e relativa al Sotto Sistema di Bordo – Sistema di Protezione e Controllo della Marcia".

2.3 - Per l'attività di sicurezza "manutenzione dell'infrastruttura" le presenti norme entrano in vigore contestualmente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia, delle ulteriori competenze di cui al punto 1.2 del Decreto 1/2009 "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione";

3 – Definizioni

Termine	Definizione
Attività di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario	<ul style="list-style-type: none"> - formazione dei treni; - accompagnamento dei treni; - condotta dei treni; - verifica del materiale rotabile; - manutenzione dei rotabili; - manutenzione dell'infrastruttura; - gestione della circolazione.
Istruttore	Persona incaricata della formazione del personale che svolge attività di sicurezza.
Esaminatore	Persona incaricata della valutazione delle competenze del personale che svolge attività di sicurezza.
Riconoscimento degli Istruttori/Esaminatori	Si definisce "riconoscimento" l'attestazione del possesso di un adeguato livello delle competenze tecniche, normative, regolamentari, didattiche (Istruttori) e di valutazione delle competenze (Esaminatori).
Abilitazione all'attività di sicurezza	Atto rilasciato a persona in possesso di specifici requisiti che autorizza a svolgere attività di sicurezza
Albo del personale riconosciuto	Elenco del personale riconosciuto come istruttore o esaminatore.

4 – Obblighi e responsabilità

4.1 La formazione in aula e la formazione pratica (formazione di base, aggiornamento, formazione continua) devono essere svolte da Istruttori/Esaminatori riconosciuti dall'Agenzia o da istruttori che sono stati qualificati nel rispetto di processi, riconosciuti dall'Agenzia, che soddisfino gli stessi requisiti delle presenti norme, coerentemente con l'abilitazione posseduta. Gli istruttori riconosciuti/qualificati sono responsabili dello svolgimento delle suddette attività nel rispetto delle norme vigenti, delle disposizioni/prescrizioni applicabili e dei programmi di formazione applicati.

4.2 Le attività di:

- a) partecipazione come membro nelle commissioni di esame per la certificazione delle competenze professionali per il rilascio delle abilitazioni all'attività di sicurezza;
- b) partecipazione come membro nelle commissioni di esame per la verifica delle competenze in caso di indebito superamento a via impedita dei segnali fissi e/o incidenti e inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;
- c) verifica delle competenze richiesta dalle norme in vigore in caso di prolungate assenze dalle attività di sicurezza.

devono essere svolte da esaminatori riconosciuti dall'Agenzia, coerentemente con l'abilitazione posseduta. Gli esaminatori riconosciuti sono responsabili dello svolgimento delle suddette attività nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni/prescrizioni applicabili.

4.3 Il riconoscimento di un istruttore o di un esaminatore può essere richiesto, in relazione al servizio svolto, da una Impresa Ferroviaria in possesso del Certificato di Sicurezza o in corso di certificazione, dal Gestore Infrastruttura e da qualsiasi altro soggetto a cui sono appaltate, nei casi previsti, attività di sicurezza o da un centro di formazione riconosciuto dall'Agenzia a svolgere l'attività di formazione e mantenimento delle competenze del personale utilizzato in attività di sicurezza (di seguito struttura richiedente il riconoscimento).

4.4 La struttura richiedente il riconoscimento è responsabile della sussistenza e del mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il riconoscimento.

4.5 Gli istruttori riconosciuti e gli esaminatori riconosciuti possono svolgere le mansioni autorizzate anche per una struttura diversa da quella che ne ha ottenuto il riconoscimento (di seguito struttura utilizzatrice l'istruttore/esaminatore riconosciuto), previa autorizzazione di quest'ultima. In questo caso la struttura utilizzatrice l'istruttore/esaminatore riconosciuto è responsabile del suo impiego nel rispetto delle norme in vigore.

4.6 La struttura utilizzatrice l'istruttore/esaminatore riconosciuto è tenuta, prima dell'utilizzazione della risorsa al controllo della validità dell'attestato di riconoscimento e della abilitazione all'attività di sicurezza corrispondente.

4.7 Le Imprese Ferroviarie e il Gestore dell'Infrastruttura devono garantire la corretta applicazione dei processi di certificazione delle competenze descritti all'interno dei propri Sistemi di Gestione della Sicurezza attraverso esaminatori riconosciuti.

4.8 Le Imprese Ferroviarie e il Gestore dell'Infrastruttura devono garantire la corretta applicazione dei processi di formazione e mantenimento delle competenze descritti all'interno dei propri Sistemi di Gestione della Sicurezza attraverso istruttori/esaminatori riconosciuti o istruttori che sono stati qualificati nel rispetto di processi, riconosciuti dall'Agenzia, che soddisfino gli stessi requisiti delle presenti norme.

5 - Requisiti per il riconoscimento come Istruttore

I candidati per i quali è richiesto il riconoscimento presso l'Agenzia come Istruttore, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. abilitazione allo svolgimento di tutte mansioni proprie dell'attività di sicurezza per la quale si richiede il riconoscimento in relazione al servizio svolto dalla struttura richiedente;
- b. aver svolto le mansioni proprie dell'attività di sicurezza per la quale è richiesto il riconoscimento su una delle reti ferroviarie dell'Unione Europea, in Svizzera o su una infrastruttura regionale non isolata per almeno tre anni¹;
- c. avere svolto, nell'attività di sicurezza per la quale si richiede il riconoscimento, almeno una delle seguenti mansioni:
 - Istruttore che è già stato riconosciuto presso l'Agenzia;
 - aver svolto Formazione di base e seguito individuale secondo quanto previsto dai processi di acquisizione e mantenimento riconosciuti dall'Agenzia in affiancamento ad un Istruttore riconosciuto dall'Agenzia per almeno un anno;
 - formazione e seguito individuale per un periodo di almeno tre anni su una delle reti ferroviarie dell'Unione Europea, in Svizzera o su una infrastruttura regionale non isolata, per un'attività corrispondente a quella per la quale si chiede il riconoscimento;
- d. non svolgere incarichi di responsabilità del Sistema di Gestione della Sicurezza o nell'organizzazione della produzione del servizio.

6 - Requisiti per il riconoscimento come Esaminatore

I candidati per i quali è richiesto il riconoscimento presso l'Agenzia come Esaminatore, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- e. abilitazione allo svolgimento di tutte mansioni proprie dell'attività di sicurezza per la quale si richiede il riconoscimento in relazione al servizio svolto dalla struttura richiedente;
- f. essere Istruttore riconosciuto presso l'Agenzia o istruttore che è stato qualificato nel rispetto di processi riconosciuti dall'Agenzia da un periodo di almeno tre anni;
- g. aver partecipato in qualità di auditore ad almeno tre commissioni di esame per l'attività per la quale si richiede il riconoscimento;

¹ In caso di esperienza già maturata in altri settori di sicurezza, sarà cura dell'Agenzia valutare il soddisfacimento del requisito sulla base di quanto proposto dalla struttura richiedente l'attestato di riconoscimento.

h. non svolgere incarichi di responsabilità del Sistema di Gestione della Sicurezza o nell'organizzazione della produzione del servizio.

7 - Modalità per la richiesta di riconoscimento

7.1 - Le strutture richiedenti l'attestato di riconoscimento devono presentare all'Agenzia domanda scritta redatta in lingua italiana. Gli eventuali documenti allegati redatti da soggetti terzi (rispetto alla struttura richiedente l'attestato di riconoscimento) in lingua diversa, devono essere presentati in una traduzione giurata in lingua italiana.

7.2 - I dati relativi al personale oggetto delle presenti norme saranno custoditi dall'Agenzia e trattati secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali.

8 - Documentazione prodotta dalla struttura richiedente il riconoscimento

8.1 - La struttura richiedente il riconoscimento, relativamente ai candidati proposti e contestualmente alla domanda, dovrà produrre:

- a. generalità del candidato (Nome Cognome luogo e data di nascita);
- b. curriculum dettagliato e opportuna documentazione, attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui ai punti 5 o 6;
- c. attività di sicurezza e profilo (Istruttore/Esaminatore) per i quali è richiesto il riconoscimento;
- d. copia dell'abilitazione allo svolgimento delle mansioni proprie dell'attività di sicurezza per la quale si richiede il riconoscimento.

8.2 - La validità dell'abilitazione, l'inserimento della stessa nella banca dati dell'Agenzia nonché la restante documentazione di cui al punto precedente dovrà essere sottoscritta dal responsabile della struttura richiedente il riconoscimento.

8.3 - Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, l'Agenzia comunicherà alla struttura richiedente il riconoscimento la data di inizio dell'attività di cui al successivo punto 10 (Valutazione dei candidati al riconoscimento). Nei casi in cui la documentazione trasmessa non sia sufficiente, entro 15 giorni sarà inviata apposita comunicazione delle non conformità riscontrate.

9 - Rilascio della abilitazione all'attività di sicurezza al personale candidato al riconoscimento

9.1 - Spetta alle Imprese Ferroviarie in possesso del certificato di sicurezza, al Gestore Infrastruttura e ai soggetti terzi a cui sono appaltate, nei casi previsti, attività di sicurezza, rilasciare le abilitazioni al personale candidato al riconoscimento nel rispetto delle norme vigenti.

9.2 - Per le Imprese Ferroviarie non ancora in possesso del Certificato di Sicurezza, l'Agenzia tiene periodicamente delle sessioni di esame per la certificazione delle competenze professionali per il rilascio dell'abilitazione all'attività di sicurezza per la quale è richiesto il riconoscimento.

9.3 La formazione teorica e pratica necessaria all'ottenimento dell'abilitazione di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2, potrà essere erogata:

- da una Impresa Ferroviaria il cui Certificato di Sicurezza autorizzi lo svolgimento delle mansioni corrispondenti all'oggetto della formazione erogata;
- dal Gestore Infrastruttura per i propri candidati o su richiesta dell'Agenzia;
- da soggetti terzi a cui sono appaltate, nei casi previsti, attività di sicurezza;
- da qualsiasi altro soggetto riconosciuto a svolgere l'attività di formazione del personale utilizzato nelle attività di sicurezza.

10 - Valutazione dei candidati al riconoscimento

10.1 - L'Agenzia, accertata la completezza della documentazione prodotta dalla struttura richiedente il riconoscimento, istituisce una commissione di esame composta da propri rappresentanti i cui nominativi sono inseriti in apposito elenco.

Il candidato viene sottoposto a prove di esame per accertare il possesso delle seguenti competenze:

- per il riconoscimento come Istruttore:

Competenza a)

- capacità espositiva e di tenuta d'aula;
- progettazione della formazione (lezioni teoriche, progettazione del materiale didattico, esercitazioni, valutazione dell'apprendimento, ecc.).

Competenza b)

- conoscenza approfondita degli aspetti tecnici, normativi, regolamentari riferita al ruolo di istruttore dell'attività di sicurezza per la quale si richiede il riconoscimento;
- conoscenza delle disposizioni normative che regolamentano la formazione (formazione di base, aggiornamento, formazione continua) del personale con mansioni di sicurezza;
- capacità nell'esecuzione delle verifiche dirette ed indirette sul personale operativo.

- per il riconoscimento come Esaminatore:

Competenza c)

- capacità nella valutazione e pesatura delle competenze del personale operativo (valutare conoscenze, saper fare e comportamenti);
- conoscere le norme per la costituzione delle commissioni di esame;
- saper condurre, rispetto al proprio ruolo, un esame teorico e pratico.

10.2 - Le prove di esame di cui sopra (Competenze a/b/c) non sono richieste al personale che è già stato riconosciuto dall'Agenzia per il corrispondente profilo e attività di sicurezza e non siano trascorsi periodi superiori ad un anno calcolati dalla data di ritiro dell'attestato precedente alla data di presentazione della nuova domanda.

11 - Rilascio dell'attestato di riconoscimento

11.1 - Per il personale risultato idoneo alle prove del precedente punto 10 l'Agenzia emette l'attestato di riconoscimento riportato in allegato alle presenti norme (Allegato 1).

Il suddetto attestato di riconoscimento consente al titolare l'espletamento delle mansioni indicate ai punti 4.1 o 4.2.

11.2 - Fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite ai successivi punti 12, 13 e 14, l'attestato ha una validità di 5 anni dalla data di emissione salvo diversa indicazione riportata sull'attestato stesso.

11.3 - Gli albi del personale riconosciuto (Istruttori e Esaminatori) saranno tenuti e aggiornati dall'Agenzia.

12 - Mantenimento e rinnovo del riconoscimento

12.1 - L'Agenzia organizza in occasione di importanti innovazioni del quadro normativo in materia di sicurezza e delle norme che disciplinano il rilascio e il mantenimento del Certificato/Autorizzazione di Sicurezza, appositi corsi di aggiornamento destinati al personale riconosciuto. Ogni sessione di ciascun corso sarà opportunamente codificata e la partecipazione registrata.

La partecipazione ai suddetti corsi organizzati dall'Agenzia è obbligatoria per il personale riconosciuto.

Nel caso in cui le strutture richiedenti prevedano all'interno del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza apposite procedure atte a garantire l'erogazione e la certificazione in autonomia dell'aggiornamento di cui sopra, la partecipazione ai corsi indetti dall'Agenzia potrà interessare un numero limitato di Istruttori/Esaminatori riconosciuti. La certificazione dell'avvenuto aggiornamento ai restanti Istruttori/Esaminatori dovrà pervenire all'Agenzia entro tre mesi dalla data di termine dell'ultima sessione del corso svolto dall'Agenzia stessa.

12.2 - La struttura richiedente il riconoscimento, per il rinnovo del riconoscimento deve documentare la sussistenza dei seguenti requisiti specifici¹:

- a. mantenimento dei requisiti di cui al punto 5 - a;
- b. aver assunto in maniera continuativa l'incarico di istruttore/esaminatore secondo quanto previsto dai sistemi di acquisizione e mantenimento riconosciuti dall'Agenzia;
- c. partecipazione alle commissioni di esame per il rilascio delle abilitazioni allo svolgimento delle attività di sicurezza (solo Esaminatori).

12.3 - Limitatamente al personale già riconosciuto, in caso di perdita dei requisiti fisici/psico-attitudinali propri dell'abilitazione posseduta, durante il periodo di validità dell'attestato di riconoscimento, l'Agenzia, su specifica richiesta della struttura richiedente il riconoscimento, può confermare il riconoscimento per un periodo non superiore a sei mesi. In questo caso le attività autorizzate dal riconoscimento saranno limitate alla sola formazione teorica in aula.

¹ La perdita anche di uno solo dei seguenti requisiti durante il periodo di validità del riconoscimento obbliga la struttura richiedente l'attestato di riconoscimento a non utilizzare l'interessato in nessuna delle attività autorizzate dal riconoscimento e a comunicare il provvedimento all'Agenzia.

13 - Sospensione / Revoca della sospensione del riconoscimento

La struttura richiedente il riconoscimento, ogni qualvolta vengano meno anche temporaneamente i requisiti per il riconoscimento o, in via cautelativa, in caso di coinvolgimento in gravi inconvenienti di esercizio, anche solo per il tempo strettamente necessario alle attività di accertamento di eventuali responsabilità dell'interessato, cessa immediatamente l'utilizzazione dell'interessato nelle attività autorizzate dal riconoscimento e comunica il provvedimento all'Agenzia affinché possa procedere alla sospensione del riconoscimento ed al conseguente aggiornamento dell'albo.

Il provvedimento di sospensione potrà essere revocato, ferma restando l'applicazione delle norme vigenti applicabili, sulla base delle comunicazioni fornite dalla struttura richiedente il riconoscimento attestanti l'esistenza dei requisiti richiesti.

14 - Ritiro del riconoscimento

14.1 - La struttura richiedente il riconoscimento, ogni qualvolta venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dal presente decreto deve, di propria iniziativa, non utilizzare l'interessato in nessuna delle attività autorizzate dal riconoscimento e comunicare il provvedimento all'Agenzia affinché possa procedere al ritiro del riconoscimento ed al conseguente aggiornamento dell'albo.

14.2 - A seguito di inosservanze delle norme vigenti, l'Agenzia procederà di iniziativa al ritiro del riconoscimento con provvedimenti motivati.

Allegato alle "Norme per il riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori del personale che svolge attività di sicurezza".



ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO

N° [99999/ANSF]

Il Sig. [COGNOME E NOME]
nato a [XXXXXXXXXXXXXXXXXX] il 99/99/9999

è riconosciuto presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie come [Istruttore/Esaminatore] dell'attività di sicurezza [Attività di sicurezza] per le mansioni autorizzate dalle abilitazioni possedute.

[indicare eventuali limitazioni]

Il Direttore

Firenze, lì [data di emissione]

Struttura richiedente [.....]

L'attestato è valido fino al [scadenza da indicare solo nei casi previsti]